



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 990 DEL 06/09/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE A QUATTRO LEONI NELLA TIPOLOGIA DI ALLOGGIO TURISTICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE “BEB AL FORNO DEI KEPLER” DI ASIAGO

IL DIRIGENTE

Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i. attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

Richiamata la DGR n. 1327 del 23.07.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31/03/2015 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1”;

Visto il decreto del direttore della sezione turismo n. 99 del 25 ottobre 2016 “*Approvazione del nuovo modello regionale di domanda e della relativa asseverazione tecnica da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari, alloggi turistici, case per vacanza, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast revoca del decreto del direttore sezione turismo n. 29/2016. Art. 32 l.r. n. 11/2013 DGR n. 419/2015 modificata da DGR N. 498/2016*”;

Rilevato che il Signor Bonomo Pietro – C.F. BNMPTR83A31A465B – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE - GDPR in

materia di protezione dei dati personali) in qualità di legale rappresentante della Società “Panificio Bonomo Pietro & C. snc” con sede legale ad Asiago - attraverso lo Sportello Unico del Comune di Asiago ha presentato - ai sensi della L.R. 11/2013 - domanda di classificazione nella tipologia di alloggio turistico della struttura ricettiva complementare denominata “BeB Al Forno dei Keple” sita ad Asiago in Via J. Scajaro 6 (domanda pervenuta tramite SUAP a quest'Amministrazione il giorno 05/03/2018 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al numero 14559);

Preso atto delle integrazioni alla domanda di classificazione – richieste dall'ufficio Turismo con note prot. n. 26456 del 20.04.2018 e prot. n. 31200 dell'11.05.2018 - e pervenute tramite SUAP in data 08/05/2018 assunta al protocollo della Provincia in pari data al n. 30325 ed in data 05.06.2018 assunta al protocollo della Provincia in pari data al numero 37240;

Preso atto che il Signor Bonomo Pietro ha dichiarato che l'immobile rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR 419/2015 e che possiede – altresì - tutti i requisiti di classificazione previsti dalla sopra richiamata Deliberazione corrispondenti a cinque leoni;

Preso atto che l'art. 32 commi 4), 5) e 6) della Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, stabilisce che **“decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni”** e che la classificazione così ottenuta, ai sensi del sopracitato articolo, verrà successivamente confermata o modificata con provvedimento della Provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio.

Rilevato altresì che a seguito della formazione del silenzio assenso – ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - la struttura risulta classificata a cinque leoni dalla data del 04.08.2018;

Richiamato il provvedimento di classificazione prot. n. 83277 del 29.11.2011 di classificazione in prima categoria della struttura ricettiva extralberghiera affittacamere “Al Forno dei Keple”, che attribuiva alla struttura la capacità ricettiva di n. 1 camera singola con bagno e di n. 2 camere doppie con bagno, per un totale di n. 5 posti letto;

Considerato che in data 07/08/2018 personale di questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare apposito sopralluogo dal quale è risultato che la struttura è idonea per n. 3 camere (una singola e due doppie tutte con bagno) per un totale di 5 posti letto ma che non è possibile confermare la classificazione a cinque leoni poiché la struttura è sprovvista di sala lettura di almeno 16 mq – in quanto coincidente con la sala colazioni - mentre è attribuibile la classificazione a 4 leoni;

Vista l'autorizzazione sanitaria Reg. 3/2011 prot. n. 15519 del 21.11.2011 rilasciata dal Comune di Asiago per l'apertura di affittacamere in via Scajaro n. 6 che attribuiva alla struttura n. 5 posti letto totali suddivisi in n. 1 camera singola e n. 2 camere doppie, tutte con bagno;

Dato atto che come dichiarato dal Titolare Signor Bonomo Pietro con nota in data 28/05/2018 - trasmessa alla Provincia tramite SUAP del Comune di Asiago il 05/06/2018 e assunta al Protocollo dell'Ente in pari data al n. 37240 – l'attività ricettiva svolta non è di Bed and breakfast e che la denominazione utilizzata nel nome della struttura richiama i soci fondatori Bonomo Pietro e Bonomo Alberto;

Vista la L.R. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge regionale di stabilità regionale 2018”;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. di modificare la classificazione della struttura ricettiva complementare denominata “BeB Al Forno dei Keple”, come di seguito riportato:

Denominazione dell'esercizio:	BeB AL FORNO DEI KEPLE
Tipologia di classificazione:	Alloggio turistico
Categoria assegnata:	Quattro leoni
Ricettività:	n. 1 camera singola con bagno; n. 2 camere doppie con bagno.
Posti letto standard per ospiti:	n. 5
Bagni:	n. 3
Periodo di apertura:	annuale
Ubicazione:	Asiago – Via Scajaro n. 6
Titolare della classificazione:	Signor Bonomo Pietro – C.F. BNMPTR83A31A465B – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE - GDPR in materia di protezione dei dati personali) in qualità di legale rappresentante “Panificio Bonomo Pietro & C. snc” con sede legale ad Asiago.

2. di comunicare il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Asiago;

3. di dare atto che la presente classificazione ha validità per un quinquennio dalla data del 04.08.2018 (formazione del silenzio assenso);

4. di disporre che il simbolo distintivo con la classificazione – (**CAMERE** - a quattro leoni) dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 prevista all'art. 49 comma 3 della L.R. 11/2013;

5. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, comma 5) lettera b) della L.R. 11/2013;

6. di disporre che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli accertamenti sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;

7. di dare atto che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;

8. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);

9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 06/09/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Geom. Renato Rizzi